



# CITTA' DI MELENDUGNO

## Provincia di Lecce

### ORDINANZA N. 19 del 14/10/2015

OGGETTO :

**Disciplina della COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI.**

**REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO**

#### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n.136, recante *“Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”* punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- l'articolo 256 bis, comma 6, del medesimo decreto legislativo, modificato dalla Legge di conversione 11.8.2014 n. 116, (che ha convertito in legge con modifiche il DL 24.6.2014 n. 91), dispone che: *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”*;
- l'art. 182 comma 6-bis, del Dlgs 3.4.2006 n. 152, come modificato dalla Legge di conversione 11.8.2014 n. 116 (che ha convertito in legge con modifiche il DL 24.6.2014 n. 91), dispone che: *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti e ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;
- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti (vista, nella maggior parte dei casi, l'assenza di appositi impianti di gestione) di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche;
- sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà

logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;

- l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;
- le operazioni di “abbruciamento” soprattutto del fogliame depositato negli oliveti del territorio, specie nel periodo autunnale in occasione della preparazione/mantenimento dei campi alla raccolta delle olive, se incontrollate e in particolari condizioni meteorologiche e temporali, possono generare una intollerabile cappa di fumo nell'abitato e/o nel circondario con sgradevoli odori e rischio d'inquinamento per la salubrità e con disagi e disturbo per la cittadinanza, oltre che per la sicurezza stradale;

**RITENUTO** pertanto necessario comunque contenere le suddette operazioni, **IMPONENDO** i **LIMITI** e le **PRESCRIZIONI** di seguito indicate e, in caso di violazione, prescrivendo le conseguenti **SANZIONI**.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e, nello specifico:

- a) l'articolo 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) l'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
- c) l'art. 256 bis, comma 6 e art. 182 comma 6 bis;

**VISTA** la direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante "*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

**VISTA** la legge 21 novembre 2000, n.353, *Legge quadro in materia di incendi boschivi*;

**VISTO** l'art. 50 e 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

**RITENUTO** necessario, in attuazione dell' articolo 182, comma 6 bis, Dlgs n.152/06 cit.:

- garantire il sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi e di fumi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti e prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi nonché dal rischio di inquinamento dai fumi e disturbi per la cittadinanza;

**IN ATTESA** di ottenere dai competenti uffici dell'ARPA i risultati dell'indagine tecnica richiesta, in merito all'accertamento degli elementi, caratteristiche e qualità dei fumi da combustione di fogliame rinveniente nei campi olivetati, al cui esito lo scrivente si riserva di adottare i conseguenziali provvedimenti;

## **ORDINA**

1. Su tutto in territorio comunale, con esclusione delle aree ricadenti nel centro abitato e tranne che nel

periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato con decreto del presidente della giunta regionale (*per l'anno 2015 dal 15 giugno al 15 settembre, D.P.G.R. n. 180/2015*), è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e pulitura dei terreni agricoli e forestali nel rispetto dei seguenti orari: **dalle ore 09,00 alle ore 16.00. Va inteso che entro le ore 16,00 i fuochi dovranno essere completamente spenti;**

2. Il materiale dovrà essere raccolto in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a 3 metri cubi per ettaro (metri steri vuoti per pieno);
3. La combustione dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a m., 200 dal centro abitato e dalle strutture ricettive e a mt. 150 dagli edifici isolati di terzi;
4. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona sino alla completa estinzione dei focolai e al completo spegnimento dei cumuli ancora fumanti;
5. L'accensione dei fuochi è vietata nel caso sopravvenga vento o altra condizione di pericolosità che possa facilitare la propagazione delle fiamme. In tal caso, qualora il fuoco fosse stato già acceso, dovrà essere immediatamente spento;
6. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate a distanza inferiore a mt. 200 dagli stessi, gli interessati dovranno realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a mt. 5, priva di ogni tipo di vegetazione;
7. E' vietata la combustione di qualsiasi materiale o sostanza diversa dal materiale vegetale di origine agricola e forestale, anche se mescolato ad esso. In tal caso l'operazione sarà considerata gestione e combustione illecita di rifiuti e come tale punita con le sanzioni penali ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs.n. 152/2006;
8. In alternativa alla combustione di foglie altamente fumanti è consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in composto triturazione varie per la stessa finalità.

#### **SANZIONI**

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente Ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 150,00 a € 500,00** ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000. In caso di reiterazione dell'inosservanza si applicherà il massimo della sanzione prevista.

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar Lecce o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

#### **DISPONE**

- che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici, anche per estratto, e pubblicazione sulla *home page* del sito del Comune e contestualmente venga trasmessa a:

- il Prefetto di Lecce;
- Arpa, sede regionale;
- Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Lecce;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce;
- Comando Stazione Carabinieri di Melendugno;
- Comando Polizia Provinciale di Lecce;
- Comando Polizia Locale di Melendugno.

*Dalla sede municipale, li 14.10.2015*

**Il Sindaco**  
Ing. Marco Potì